



COMUNE DI GENOVA

**ORDINE DEL GIORNO APPROVATO
ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 2016**

- F -

**OGGETTO: DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0025
PROPOSTA N. 7 DEL 11/02/2016**

**“APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI GENOVA”.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta in oggetto;
- **Rilevato** che la relazione richiama la Legge Regionale sullo sport 7 Ottobre 2009;
- **Esaminata** la legge;
- **Rilevato** dai sotto elencati articoli:

Art. 2. (Finalità)

1. La Regione favorisce e promuove, con idonei strumenti attuativi:
- a) la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa operando al fine di garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva;
 - c) l'attività sportiva per diversamente abili;
 - d) l'affidamento della gestione degli impianti sportivi improntato alla massima fruibilità da parte dei cittadini;
 - e) la cultura dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro;
 - f) l'equilibrata diffusione della dotazione impiantistica sul territorio per fornire ai cittadini pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - g) il sostegno alla realizzazione degli impianti e servizi sportivi e la riqualificazione delle strutture esistenti;
 - h) l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative sportive o eventi di particolare rilevanza regionale rivolti a tutti i cittadini;
 - j) l'incentivazione della diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico;
 - l) lo sviluppo delle attività motorio - sportive da parte di tutti i cittadini;
- a) le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici;

Art. 3. (Sport di cittadinanza)

- a) accordi di programma interistituzionali che coinvolgano tutti gli attori regionali e locali;
- c) l'attivazione di tavoli di confronto per una lettura organizzata del bisogno sportivo nel territorio e degli aspetti ad esso connessi;

7. includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva con riguardo agli anziani e alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza;

Art. 4. (Discipline sportive di tradizione ligure e Musei dello Sport)

- a) bocce e petanque;
- b) canottaggio a sedile fisso e mobile;
- c) pallanuoto;
- d) pallapugno;
- e) vela;

FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 5. (Funzioni della Regione)

- b) alla incentivazione all'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nell'ambito dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;
- c) alla realizzazione e al sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

Art. 6. (Ulteriori funzioni della Regione)

la Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:

- a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza;
- b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;
- c) l'utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;
- d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse subregionale;
- f) la promozione sportiva per diversamente abili;
- g) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport

di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell'inserimento dei dati relativi in apposita sezione del censimento.

PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI REGIONALI

PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE

Art. 7. (Programma regionale di promozione sportiva)

1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il Programma regionale di promozione sportiva, di durata quinquennale.

d) i criteri tipologici volti a privilegiare l'impiantistica di base;

k) i criteri per garantire le risorse finanziarie per gli impianti e le iniziative attinenti le discipline di tradizione ligure e per i danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti da calamità naturali;

l) i necessari raccordi con il Piano sanitario regionale per le parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività.

3. *Il Programma stabilisce, inoltre, l'importo massimo concedibile per i contributi.*

Art. 8. (Comitato regionale per lo sport)

1. E' istituito il Comitato regionale per lo sport quale organo consultivo della Giunta regionale per la formazione;

2. Il Comitato è composto tra gli altri da un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionale;

Art. 9. (Conferenza regionale dello sport)

1. La Regione, al fine di assicurare la più ampia partecipazione e coinvolgimento nell'attuazione e verifica del programma regionale indice ogni due anni una pubblica conferenza sullo stato delle iniziative della Regione in campo sportivo e sulle relative prospettive.

INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

Art. 10. (Ambito di applicazione)

1. La Regione, in attuazione del Programma regionale concede contributi in conto capitale ed in conto interessi, nei limiti della disponibilità di bilancio, per:

- a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma di impianti sportivi e degli impianti destinati ad ospitare grandi eventi internazionali;
- b) la manutenzione ordinaria di impianti sportivi e l'acquisizione di attrezzature di stretta pertinenza degli impianti stessi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi tra gli altri ai comuni singoli o associati e agli enti parco;

Art. 11. (Contributi in conto capitale)

1. La Regione, per la realizzazione degli interventi concede ogni anno nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

1 bis. Tale percentuale è innalzata al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per quegli impianti individuati come strategici sulla base degli appositi criteri contenuti nel Programma regionale.

2. Le richieste volte alla realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti sportivi destinati ad ospitare grandi eventi di carattere internazionale.

Art. 12. (Contributi in conto interessi)

1. La Regione per la realizzazione degli interventi concede ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti per il pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di quindici annualità.

3. Le risorse da destinarsi per le richieste presentate da comuni sede di assegnazione di candidature ad ospitare grandi eventi di carattere internazionale, non possono superare l'80 per cento dello stanziamento annuale previsto nel corrispondente capitolo del bilancio regionale di previsione.

3 bis. La Regione per la realizzazione degli interventi concede ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti per il pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di cinque annualità.

Art. 15. (Concessione dei contributi per impianti sportivi)

1. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contributi di cui agli articoli 11 e 12 entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 16. (Liquidazione dei contributi per impianti sportivi)

1. Il contributo di cui all'articolo 11 è liquidato per il 50 per cento ad avvenuta presentazione del progetto esecutivo dell'opera.
2. Il restante 50 per cento del contributo di cui all'articolo 11, è liquidato previa presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera.

Art. 17. (Convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito)

1. La Regione può stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito che ne facciano richiesta convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi di cui agli articoli 11 e 12.
2. Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi di cui all'articolo 12 possono altresì affluire in un apposito fondo a contabilità separata presso l'Istituto per il Credito Sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate nella convenzione di cui al comma 1.

GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Art. 19. (Ambito di applicazione)

1. La Regione disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

2 bis. impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione;

b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono comunque atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.

Art. 20. (Affidamento della gestione)

2. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi.

Art. 21. (Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti)

1. Gli enti territoriali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, affidano, in ogni caso, la gestione degli impianti sportivi tenendo conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti, attribuendo ad ogni requisito punteggi omogenei e proporzionati:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- c) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- e) livello di attività svolta;
- f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 22. (Manifestazioni e sportive)

1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'articolo 7, promuove e sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni sportive nonché di iniziative volte alla promozione dello sport, di particolare rilievo che presentino caratteristiche tali da recare lustro all'immagine della Regione.
3. Le istanze per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono presentate tra gli altri da comuni singoli, associati e enti parco.

Art. 25. (Talento sportivo)

1. La Regione costituisce il Gruppo dei giovani atleti regionali di accertato talento sportivo.

Art. 30. (Rapporti tra Regione, Enti locali, Università ed Istituzioni scolastiche)

1. La Regione, in accordo con l'USR, promuove un efficace coordinamento dell'attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l'utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell'utenza scolastica.
4. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le Università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà o comunque in uso alle Università stesse.

5. I comuni competenti per territorio, possono stipulare con le Istituzioni scolastiche convenzioni per consentire l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive in orario extra scolastico.
6. I comuni, in accordo con i singoli Istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva degli studenti.

Per quanto nelle premesse richiamato

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per i seguenti adempimenti:

- Promuovere iniziative nei confronti della Regione Liguria, al fine di concertare gli interventi da effettuare nel Comune di Genova relativi ai sotto elencati articoli della Legge regionale:
 - f) l'equilibrata diffusione della dotazione impiantistica sul territorio per fornire ai cittadini pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - g) il sostegno alla realizzazione degli impianti e servizi sportivi e la riqualificazione delle strutture esistenti;
 - h) l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative sportive o eventi di particolare rilevanza regionale rivolti a tutti i cittadini;

di cui l'art. 2;

- Accordi di programma e tavoli di confronto previsti all'art. 3;
- Eventuali convenzioni con Istituti di credito per l'impiantistica a sostegno di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale di cui l'art. 5;
- Concessione contributi di cui l'art. 6;
- Il programma quinquennale approvato dal Consiglio regionale per l'impiantistica di cui l'art. 7;
- La composizione del Comitato regionale per lo sport di cui l'art. 8;
- Notizie sulle Conferenze biennali per lo sport di cui l'art. 9;

- Contributi concessi per manutenzione straordinaria ed ordinaria di cui gli artt. 10 - 11- 12 - 16;
- Convenzioni sottoscritte con l'Istituto per il Credito Sportivo di cui l'art. 17;
- Manifestazioni sportive finanziate di cui l'art. 22;
- Composizione del Gruppo di giovani atleti regionali di accertato talento di cui l'art. 25;
- Convenzioni sottoscritte con Università per la fruizione di impianti sportivi di cui l'art. 30.

Proponente: Grillo (PDL).